

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2021

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PLACIDO**

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati

Presentata il 30 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di intervenire sulle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie previste all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per meglio chiarire tale necessità ripercorriamo brevemente la storia di tale normativa.

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi hanno diritto al collocamento obbligatorio indipendentemente dallo stato di disoccupazione, con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto a ogni altra categoria, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998, come modifi-

cato dapprima dall'articolo 2 della legge n. 288 del 1999 e poi dal comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010. Possono inoltre essere assunte con chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e fino all'ottavo livello nei ruoli dei Ministeri, fino al 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo, con le modalità illustrate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2003.

Il diritto di collocamento obbligatorio, con precedenza e preferenza, è stato esteso agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano

morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro dall'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il diritto di precedenza accordato ai familiari (normodotati) delle vittime dalla criminalità e del dovere o di coloro che siano morti per fatto di lavoro, in sostituzione del congiunto deceduto o invalido, non ha però trovato facile applicazione nel nostro ordinamento, anche per la non chiara sovrapposizione con il diritto di riserva a favore delle persone disabili.

A decorrere dal 7 luglio 2010, il citato articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, a norma del quale « Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ». Successivamente, con la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili », tale periodo è stato interpretato nel senso che « il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbli-

gatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili ».

Tale interpretazione autentica ha sostanzialmente confermato il contenuto della circolare n. 2 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo cui « tutti i soggetti normodotati » indicati dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (vittime del lavoro, di servizio e di guerra) e dalla legge n. 407 del 1998 (vittime della criminalità e del dovere) hanno diritto al collocamento obbligatorio esclusivamente nell'ambito della specifica quota aggiuntiva dell'1 per cento prevista dal citato articolo 18 e non sono computabili ai fini dell'assolvimento della quota di riserva prevista in favore dei disabili dall'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999.

La situazione attuale, che limita la quota di riserva all'1 per cento, non consente l'assunzione di tutti coloro che avrebbero diritto e che sono utilmente collocati nelle graduatorie. La presente proposta di legge si propone di rendere effettivo il diritto riconosciuto introducendo una modifica al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, elevando la quota percentuale di riserva ivi prevista dall'1 per cento al 3 per cento.

Inoltre, si dispone che il Governo aggravi il regolamento di attuazione della legge sul collocamento obbligatorio, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi del citato articolo 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge n. 407 del 1998. In tal modo si intendono superare inesattezze o difformità che si sono determinate nell'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione ».

2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12

marzo 1999, n. 68, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.

